SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 16 DEL 12 GENNAIO 2011

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: ***dipendente matricola n. 16411: diniego congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.***

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata in data 28 dicembre 2010 dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 16411, intesa ad ottenere la concessione del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza alla sorella;

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 36151,98 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2009 risulta pari a € 43.276,13 per il congedo annuale;

VISTA la documentazione e le dichiarazioni prodotte dall'interessata e rilevato che non è stato presentato il verbale relativo al riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave del familiare invalido;

VISTA la dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico, dalla quale risulta che la dipendente non convive con la sorella per cui si richiede il congedo;

ACCERTATO pertanto che mancano i requisiti essenziali per la concessione del congedo;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di non concedere alla dipendente matricola n. 16411, il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza alla sorella.

2. Di comunicare il diniego alla dipendente interessata.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga

Pierangela.Ciulu